



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

Via Garibaldi, n. 8 - Tel. 0763/306270 – 0763/306320 - fax 0763-306209
e-mail: segreteria@comune.orvieto.tr.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con deliberazione G.C. n. del



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

Via Garibaldi, n. 8 - Tel. 0763/306270 – 0763/306320 - fax 0763-306209
e-mail:segreteria@comune.orvieto.tr.it

Articolo 1 Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (Art. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 09.05.2006) di seguito riportati:

Art.45

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art.46

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

Via Garibaldi, n. 8 - Tel. 0763/306270 – 0763/306320 - fax 0763-306209
e-mail: segreteria@comune.orvieto.tr.it

Art. 13 - Disposizioni in materia di buoni pasto

Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Articolo 2 Principi generali

1. Il Comune di Orvieto, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'erogazione dei buoni pasto.
2. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
4. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 4.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio e la sua presenza risulti certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia effettuato la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Dirigente di riferimento o dal Segretario Comunale.
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 4, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 3 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con il fornitore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'Allegato 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n. 375 e convenzionati con il fornitore.



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

Via Garibaldi, n. 8 - Tel. 0763/306270 – 0763/306320 - fax 0763-306209
e-mail: segreteria@comune.orvieto.tr.it

Articolo 4

Diritto al Servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, compresi i Dirigenti ed il Segretario Comunale.
2. Il buono pasto, trattandosi di servizio alternativo a quello di mensa, spetta nei soli giorni di servizio in cui è previsto il rientro pomeridiano se la prestazione giornaliera è comunque di almeno 8 ore di servizio effettivo e sempre che il rientro abbia durata di almeno 2 ore con una pausa lavorativa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
3. Il diritto spetta in caso di lavoro straordinario del personale dipendente solamente se preventivamente e formalmente autorizzato dal Dirigente, e mai nei casi di recupero, fatta salva la flessibilità oraria giornaliera.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.
5. Per avere diritto al buono pasto devono essere rese "effettive prestazioni di attività lavorativa"; si deve trattare di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del D.lgs. 151/2001 (riposi giornalieri per allattamento), e l'esercizio di funzioni equiparate dalla legge a tutti gli effetti al servizio istituzionale effettivamente reso presso l'Amministrazione.

Articolo 5

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, anche nel caso di prosecuzione delle attività nelle ore serali e notturne.
2. Al personale in trasferta non spettano i buoni pasto; lo stesso ha diritto al rimborso delle spese dei pasti sostenute nell'ambito del trattamento complessivo di missione.

Articolo 6

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto, da rendersi esclusivamente in formato elettronico, è fissato in €. 7,00 (euro sette/00).
L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del servizio personale sulla base dei rientri obbligatori effettuati nel mese di riferimento e delle prestazioni straordinario autorizzate.



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

Via Garibaldi, n. 8 - Tel. 0763/306270 – 0763/306320 - fax 0763-306209

e-mail: segreteria@comune.orvieto.tr.it

3. Per l'attribuzione dei buoni pasto elettronici al dipendente comunale sarà fornita apposita tessera elettronica (card) sulla quale saranno accreditati i buoni maturati, che entrano nella sua piena disponibilità.

Articolo 7

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente dovrà darne immediatamente comunicazione all'ufficio personale che provvederà tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card entro 1 giorno lavorativo dalla comunicazione stessa.

2. In caso di deterioramento della tessera elettronica, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card verrà sostituita con eventuali spese a carico del dipendente.

Articolo 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. L'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.

Articolo 9

Erroneo utilizzo

1. In caso di violazioni del presente regolamento l'Amministrazione provvederà all'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari ed eventuale trattenuta sullo stipendio a carico del dipendente.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni in materia e per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.